

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1666

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**

(BERLUSCONI)

**e dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali**

(POLI BORTONE)

**di concerto col Ministro della sanità**

(COSTA)

**col Ministro dell'ambiente**

(MATTEOLI)

**col Ministro del tesoro**

(DINI)

**e col Ministro del bilancio e della programmazione economica**

(PAGLIARINI)

*(V. Stampato Camera n. 1791)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 3 maggio 1995*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 4 maggio 1995*

**Differimento di termini previsti da disposizioni legislative  
nel settore agricolo ed altre disposizioni urgenti in materia**

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

*(Formazione e arrotondamento della piccola proprietà contadina)*

1. Il termine per la presentazione del certificato definitivo previsto dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1954, n. 604, per beneficiare delle agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è elevato a tre anni. La presente disposizione si applica anche ai rapporti tributari non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 1997. Alle relative minori entrate provvede la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, mediante versamento, previo accertamento da parte della Amministrazione finanziaria, all'entrata del bilancio dello Stato.

**Art. 2.**

*(Differimento di termini in materia di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura).*

1. Per il primo anno di applicazione della disciplina recata dal decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, i termini per l'effettuazione degli adempimenti di cui agli articoli 2, 4, 5 e 7 del predetto decreto sono fissati al 31 dicembre 1995.

**Art. 3.**

*(Presidi sanitari)*

1. L'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro

della sanità 25 gennaio 1991, n. 217, e, conseguentemente, delle sanzioni di cui all'articolo 21, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, decorre, rispettivamente, dal 28 febbraio 1996 e dal 1° gennaio 1995, tranne che per le zone territoriali di cui all'articolo 1 del citato decreto del Ministro della sanità n. 217 del 1991.

Art. 4.

*(Esenzioni fiscali sull'alcool etilico denaturato)*

1. Il termine del 31 dicembre 1993 di cui all'articolo 33, comma 7-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è prorogato al 31 marzo 1994. Al relativo onere si provvede a carico dei fondi recati dalla legge 10 luglio 1991, n. 201.

Art. 5.

*(Aziende di produzione lattiera)*

1. La disciplina relativa all'autorizzazione sanitaria prevista dal regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto, approvato con regio decreto 9 maggio 1929, n. 994, e successive modificazioni, e dai decreti del Ministro della sanità 9 maggio 1991, nn. 184 e 185, si intende riferita soltanto alle aziende di produzione (vaccherie) di latte crudo destinato alla produzione di latte alimentare trattato termicamente, nonché di latte crudo destinato ad essere utilizzato per la produzione di latte fresco pastorizzato di alta qualità. La legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, non si applica alle aziende di produzione (vaccherie) di latte crudo comunque destinato.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e g), del decreto del Ministro della sanità 9 maggio 1991, n. 184, è consentita la provenienza di

latte crudo da aziende di produzione e da centri di raccolta conformi alla legislazione nazionale vigente nelle more dell'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 92/46/CEE del Consiglio del 16 giugno 1992 che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte. La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 4 del citato decreto del Ministro della sanità n. 184 del 1991 è abrogata.

Art. 6.

*(Impianti di macellazione e laboratori di sezionamento)*

1. Il termine previsto per il rinnovo delle autorizzazioni rilasciate agli impianti di macellazione di cui all'articolo 5, comma 9, ed ai laboratori di sezionamento di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, è differito al 30 ottobre 1995, quando sia già stata rilasciata concessione edilizia e sia già iniziata l'attività di ristrutturazione.

Art. 7.

*(Agecontrol Spa)*

1. Per l'espletamento dei controlli previsti dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2262/84 del Consiglio del 17 luglio 1984, concernente misure speciali nel settore dell'olio d'oliva, è autorizzata l'ulteriore spesa annua di lire 1.930 milioni a decorrere dall'anno 1993. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 2112 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 8.

*(Stagione venatoria)*

1. All'articolo 15, comma 11, secondo periodo, della legge 11 febbraio 1992, n. 157,

le parole: «dalla stagione venatoria 1994-1995» sono sostituite dalle seguenti: «dal 31 luglio 1996».

2. All'articolo 36, comma 6, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della stessa» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre il 31 luglio 1996».

3. All'articolo 21, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «entro il 1° gennaio 1995» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 1° gennaio 1996».

#### Art. 9.

*(Gruppo di supporto tecnico)*

1. Il termine fissato dall'articolo 14 della legge 4 giugno 1984, n. 194, da ultimo differito dall'articolo 3 della legge 7 febbraio 1992, n. 140, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1995. Per la predetta finalità è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede, quanto a lire 2 miliardi per il 1994, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1140 dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'anno 1994 e, quanto a lire 2 miliardi per il 1995, a carico dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

#### Art. 10.

*(Conservazione di alcune somme nel bilancio dello Stato)*

1. Le disponibilità dei seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1993, non impegnate entro tale anno, pos-

sono esserlo nell'anno 1994: capitoli 1541, 1573 e 2575 in conto competenza e capitolo 7465 in conto residui, nonchè capitoli 1129, 1533, 5057, 7200 e 7227.

Art. 11.

*(Sanatoria)*

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti in materia di differimento di termini sulla base dei decreti-legge 2 gennaio 1992, n. 1, 1° marzo 1992, n. 195, 30 aprile 1992, n. 274, 1° luglio 1992, n. 325, 30 dicembre 1992, n. 512, 2 marzo 1993, n. 48, 28 aprile 1993, n. 130, 30 giugno 1993, n. 212, 30 agosto 1993, n. 330, 29 ottobre 1993, n. 429, 28 dicembre 1993, n. 542, 26 febbraio 1994, n. 134, 29 aprile 1994, n. 257, 27 giugno 1994, n. 414, 27 agosto 1994, n. 514, 28 ottobre 1994, n. 601, 28 dicembre 1994, n. 723, e 25 febbraio 1995, n. 55, nonchè quelli posti in essere sino alla data di entrata in vigore della presente legge, relativamente alle materie disciplinate dalla legge stessa.

Art. 12.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.